

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA
E STRAORDINARIA SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
E DI IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 462/01**

MATRICE DELLE REVISIONI				
Rev.	Data	DESCRIZIONE delle MODIFICHE	Redatto da	Approvato da
00	13/11/2017	Nuova emissione	RQ	VRB-18-2017
01	23/10/2018	Variazione delle tempistiche di approvazione dei verbali delle verifiche negative	VRQ	VRB-20-2018
02	07/01/2019	Aggiornamento normativo	RS	VRB-01-2019
03	09/03/2020	Aggiornamento normativo e procedurale	RQ	VRB-08-2020
04	26/05/2020	Aggiornamento normativo e procedurale	RQ	VRB-19-2020
05	06/04/2022	Aggiornamento normativo e procedurale (§ 1, 3, 4, 7.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.11, 10.3, 12, 14, 15)	RS	VRB-2022-08
06	0210/10/2023	Adeguamento al sistema informatico (§ 2, 3, 4, 9.6, 9.7)	RST	VRB-2023-21

SOMMARIO

1	SCOPO.....	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
4	DEFINIZIONI	4
5	PRINCIPI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.....	5
6	RESPONSABILITÀ.....	5
7	IMPEGNI DEL RICHIEDENTE	5
7.1	CONDIZIONI GENERALI.....	5
7.2	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ESAME DOCUMENTALE	6
7.2.1	<i>Documentazione dell'impianto</i>	<i>6</i>
7.2.2	<i>Impianti di terra</i>	<i>6</i>
7.2.3	<i>Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche</i>	<i>6</i>
7.2.4	<i>Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione</i>	<i>7</i>
7.2.5	<i>Piano di Lavoro – Piano di Intervento.....</i>	<i>7</i>
7.3	PERSONALE INCARICATO DAL RICHIEDENTE PRESENTE ALLA VERIFICA.....	7
8	IMPEGNI DELL'ORGANISMO.....	8
8.1	GENERALITÀ.....	8
8.2	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	8
9	SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA	8
9.1	GENERALITÀ.....	8
9.2	ACCESSO AI SERVIZI DI VERIFICA - RICHIESTA	8
9.3	EMISSIONE DELL'OFFERTA	8
9.4	RICEZIONE, RIESAME DEL CONTRATTO, APERTURA DELLA PRATICA	9
9.5	PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE	9
9.6	ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE.....	9
9.7	ESITO DELLA VERIFICA E CONSEGNA DEL VERBALE	10
9.8	ESECUZIONE DELLE VERIFICHE STRAORDINARIE	11
9.8.1	<i>Verifiche straordinarie a seguito di verifica periodica con esito negativo.....</i>	<i>11</i>
9.8.2	<i>Verifiche straordinarie a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto.....</i>	<i>11</i>
9.8.3	<i>Verifiche straordinarie su richiesta del datore di lavoro</i>	<i>11</i>
9.9	ESITO DELLA VERIFICA STRAORDINARIA E CONSEGNA DEL VERBALE	11
9.10	UTILIZZO DEL VERBALE	11
9.11	PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI IMPIANTO COMPLESSO	11
10	RECLAMI E RICORSI	12
10.1	GENERALITÀ.....	12
10.2	RECLAMO	12
10.3	RICORSO	12
11	CONTENZIOSI	12
12	RISERVATEZZA.....	12
13	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	13
14	CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI	13
15	RECESSO E SOSPENSIONE	13

1 SCOPO

Il presente Regolamento definisce le prassi generali adottate da ECO Certificazioni S.p.A. (ECO) per la conduzione delle attività di verifica periodica e straordinaria secondo le modalità previste dagli art. 4, art. 6 e art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 ottobre 2001, n. 462 e s.m.i. (di seguito indicato anche come Decreto).

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB all'indirizzo <https://www.eco-cert.it/servizi/impianti-di-messa-a-terra-e-scariche-atmosferiche/>, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra ECO e il Richiedente. ECO applica sempre l'ultima revisione emessa ed è onere del Richiedente verificare l'emissione di eventuali aggiornamenti sul sito web dell'Organismo, ed adeguarsi ad essi. ECO provvede ad inviare informativa alla clientela¹ sull'emissione di una nuova revisione del regolamento qualora vi siano modifiche impattanti sui contratti in essere e a pubblicare sempre una news nella home page del proprio sito.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento è applicato da ECO alle attività di ispezione finalizzate alla verifica periodica e straordinaria sui seguenti impianti²:

- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici di messa terra finalizzati alla protezione dai contatti indiretti;
- impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da ECO e dal Richiedente per l'esecuzione di verifiche periodiche e/o straordinarie.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per la definizione del rapporto che intercorre tra ECO e il Richiedente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi." (G.U. 8 gennaio 2002, n. 6);
- Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A";
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- CEI 0-14 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
- Norme tecniche CEI richiamate dalle Guide CEI 0-14, CEI 64-14 e CEI 0-2;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- RG-01-00 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale";
- RG-01-04 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accredimento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento, eventualmente applicabili;
- Eventuali prescrizioni aggiuntive contenuti nei regolamenti tecnici, circolari o documenti delle autorità competenti quali ad esempio Organismi ministeriali e/o Autorità competenti, ecc.;

Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione

¹ I destinatari della comunicazione sono i clienti che hanno un contratto attivo con l'Organismo alla data di emissione della nuova revisione

² CEI 0-14

della pubblicazione alla quale si fa riferimento al momento di presentazione della richiesta di verifica e/o dell'esecuzione della verifica stessa.

4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

Richiedente: Il Datore di Lavoro o il soggetto delegato o autorizzato dallo stesso, che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica.

Committente: Il Richiedente, che ha formalmente accettato l'offerta ricevuta e con essa il presente regolamento.

Luogo di lavoro: luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Con l'esclusione dei mezzi di trasporto, dei cantieri temporanei o mobili, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli. Nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolge l'attività lavorativa".

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: sistema completo costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno, impiegato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura, comprendente l'insieme dei captatori, delle calate, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei nodi di terra dei conduttori equipotenziali, ecc. (Impianti, se non diversamente specificato nel presente regolamento).

Impianti elettrici di messa a terra: l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti. (Impianti, se non diversamente specificato nel presente regolamento).

Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione: installazioni elettriche ubicate nei luoghi riconducibili alle zone 0, 1 e 2 per i gas e alle zone 20, 21 e 22 per le polveri come definite dall'articolo 293 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. La verifica può coinvolgere gli impianti collocati nelle zone 2 e 22 anche quando questi non siano soggetti a denuncia e omologazione, su richiesta del Datore di Lavoro.

Luoghi a Maggior Rischio in Caso di Incendio (MARCI): luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

Luoghi identificabili come Cantieri edili: luoghi ove vengano svolte attività di ingegneria civile o lavori edili quali scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro;

Locali adibiti ad uso medico: luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti oltre quelli destinati ad uso estetico, compresi gli ambienti veterinari e zootecnici;

Luoghi ordinari: tutti i luoghi che non rientrano nelle definizioni precedenti;

Ispettore (o Verificatore - ISP): personale che svolge un'attività di valutazione della conformità su incarico dell'Organismo;

Ispezione (o Verifica): Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali;

Verifica periodica: attività di ispezione finalizzata ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza, svolta attraverso valutazioni documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi e prove strumentali.

Verifica straordinaria: attività di ispezione finalizzata ad accertare l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza dell'impianto, successivamente all'esecuzione di modifiche sostanziali, a seguito di richiesta del datore di lavoro, o a seguito di verifica periodica con esito negativo del ripristino degli stessi.

Periodicità: intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto. La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari.

Non conformità (NC): riscontro di evidenze oggettive che attestano il mancato recepimento di requisiti applicabili all'oggetto dell'ispezione, posti da norme tecniche o disposizioni di legge, che compromettono la sicurezza dell'impianto. Il riscontro di una o più NC determinano l'esito negativo della verifica;

Commento: formalizzazione del riscontro di evidenze oggettive di elementi che non si configurano come il mancato soddisfacimento di un requisito da parte del Richiedente, finalizzata a prevenire che tale situazione possa verificarsi, poiché potenzialmente realizzabile.

Responsabilità: onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno;

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione (verbale o scritta) da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte dei medesimi soggetti legittimati al ricorso, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo, anche in seguito alla presentazione di ricorso;

La terminologia e le definizioni utilizzate nella documentazione a supporto dello svolgimento delle attività necessarie al rilascio della documentazione di presentazione dei risultati, rispettano quanto contenuto nei documenti di cui al par. 3.

5 PRINCIPI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA

La struttura organizzativa di ECO, il personale dipendente e gli ispettori che eseguono le attività di verifica, garantiscono la propria indipendenza nei confronti dei giudizi espressi in merito alle valutazioni condotte.

ECO concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di verifica periodica e/o straordinaria, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di impianti verificati.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica, ECO precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre, l'Organismo non svolge attività di verifica su oggetti propri o di cui detiene la proprietà o nei confronti dei quali possa essere coinvolto anche per tramite il proprio personale in termini di progettazione, installazione, consulenza, commercializzazione assistenza tecnica, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

6 RESPONSABILITÀ

Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il Richiedente ed ECO, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dalle attività di verifica, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

7 IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

7.1 Condizioni generali

Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione agli Ispettori di ECO durante tutte le fasi dell'attività di verifica così come descritte nel par. 9, accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal presente Regolamento, impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti, garantendone il rispetto da parte degli stessi ed in particolare si impegna a:

- fornire i riferimenti del Responsabile dell'impianto elettrico, del Preposto ai lavori per consentire il necessario supporto al personale incaricato da ECO ai fini della pianificazione delle attività di verifica e assicurandone la presenza nel corso dell'esecuzione della stessa (rif. paragrafo 7.3).
- fornire tutte le informazioni richieste dal personale di ECO, in particolare relative alla fornitura di energia elettrica, garantendone completezza e veridicità, al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione della verifica, rendendoli disponibili in loco.
- predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso in sicurezza agli impianti, al personale incaricato da ECO al fine di svolgere correttamente le verifiche richieste, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti, o da ISP in affiancamento o addestramento, o da altro personale in veste di Osservatore.
- informare ECO nel caso in cui personale incaricato della verifica abbia svolto attività in conflitto di interesse con l'incarico ricevuto negli ultimi due anni.

- ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. fornire tutte le informazioni sui possibili rischi specifici esistenti e sulle azioni adottate per prevenirli, nell'ambiente ove sarà chiamato ad operare il personale incaricato da ECO, coordinandosi con lo stesso per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
- segnalare a ECO eventuali variazioni o erronee comunicazioni dei dati forniti, informando tempestivamente l'Organismo su ogni eventuale incidente guasto o modifica subita dall'impianto.
- in occasione della verifica garantire la presenza sul luogo della stessa almeno la documentazione tecnica e amministrativa di cui al paragrafo 7.2, in funzione della tipologia di impianto.
- accettare l'esito delle verifiche, dando seguito in caso di esito negativo delle stesse, all'arresto dell'impianto e all'eliminazione delle prescrizioni formulate prima di procedere a richiedere la successiva verifica straordinaria e di garantire a ECO nei casi previsti dalla Norma CEI 99-3 l'esecuzione delle Misure di Passo e Contatto a seguito di congrua offerta commerciale.

Il mancato rispetto da parte del Richiedente degli impegni atti a garantire l'accesso all'impianto comporta la facoltà da parte di ECO di addebitare i costi e relative penali se previste dal contratto al Richiedente per la mancata esecuzione dell'attività e per quest'ultimo l'obbligo di provvedere, entro la scadenza della validità della precedente visita a quanto dovuto. In ognuno dei casi precedenti ECO ha inoltre facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

7.2 Documentazione necessaria per l'esame documentale

7.2.1 Documentazione dell'impianto

Il datore di lavoro ha la responsabilità di assicurare la presenza della documentazione prevista per l'impianto in occasione della verifica e sul luogo della stessa.

La documentazione deve consentire di individuare le caratteristiche dell'impianto al momento della verifica costituendo un sicuro riferimento per la conduzione della stessa. Generalmente è richiesto, il progetto, la dichiarazione di conformità (DICO) o di rispondenza (DIRI) dell'impianto elettrico e la documentazione prevista dal D.P.R. 462/01, dalla norma CEI 0-14 e dal DM 37/08 (es. Legge 46/90), per le diverse tipologie d'impianto, sia pure con riferimento al solo aspetto trattato nella verifica e che viene riassunta nei paragrafi successivi.

7.2.2 Impianti di terra

La documentazione necessaria ad eseguire la verifica documentale di un impianto di messa a terra varia a seconda della complessità dell'impianto, è indicata nella Norma CEI 0-14 e alle Guide di cui la stessa fa riferimento e a titolo esemplificativo ma non esaustivo è composta da:

- Eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL, o un Organismo abilitato).
- Dichiarazione di conformità da parte dell'installatore dell'impianto.
- Dati tecnici e descrittivi dell'impianto relativi a:
 - attività svolta nell'impianto;
 - dati della fornitura elettrica riportati sulla bolletta del fornitore di energia;
 - valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura dichiarate dal datore di lavoro o dall'ente fornitore;
- Progetto dell'impianto elettrico completo di:
 - caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti.
 - Planimetrie dell'impianto elettrico, con l'indicazione dei suoi componenti e degli ambienti, dell'impianto di terra. In casi particolari, possono essere necessari dei dettagli, come per stazioni e cabine elettriche, locali ad uso medico, classificazione di aree pericolose, ecc.
 - Schemi elettrici di quadri con l'indicazione delle caratteristiche delle linee elettriche e dei *dispositivi di protezione*.
 - Schemi elettrici di eventuali apparecchiature ed impianti particolari, come, ad esempio: sistemi di produzione, impianti di emergenza, sistemi IT-M per locali ad uso medico, sistemi e dispositivi per applicazioni particolari.
 - Registro delle verifiche periodiche per i locali ad uso medico e con date ed esito.

7.2.3 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Per questa tipologia di impianto la documentazione riveste un'elevata importanza poiché la conformazione dello stesso non è univocamente individuabile dal tipo di struttura e/o dalla destinazione d'uso della stessa, ma dipende dalle considerazioni condotte al fine di determinare l'entità del rischio. La documentazione è essenzialmente composta da:

- Eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL, o da un Organismo abilitato).
- Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte che per le scariche atmosferiche funge da omologazione.
- Valutazione del rischio aggiornata secondo l'ultima Norma tecnica in vigore (Norme del Comitato Tecnico CEI 81).
- Progetto dell'impianto contenente i seguenti dati:

- Caratteristiche dell'LPS esterno, individuate attraverso una relazione con i necessari calcoli e gli elaborati grafici occorrenti, anche di dettaglio, tra l'altro riguardanti: componenti (captatori, calate e dispersore) e se di tipo naturale o Normale ed eventuali collegamenti con parti metalliche esterne, sistema di ancoraggio, punti di misura, verifica della protezione dalle tensioni di contatto e di passo se necessaria, categoria dell'LPS e parametri di progetto. Per i ferri di armatura, eventualmente usati come organi naturali dell'LPS esterno, occorre la documentazione di dettaglio, che ne attesti la continuità secondo le Norme del Comitato Tecnico CEI 81.
- Caratteristiche dell'LPS interno e delle sue parti, attraverso una relazione contenente i calcoli occorrenti e gli elaborati grafici necessari, riportanti, tra l'altro: nodi equipotenziali, collegamenti equipotenziali degli impianti esterni ed interni (o caratteristiche di eventuali schermi) e dei corpi metallici esterni ed interni, caratteristiche dei limitatori di sovratensione (SPD) e dati relativi alla loro scelta e al loro coordinamento, determinazione della distanza di sicurezza ed individuazione di eventuali collegamenti di corpi metallici all'LPS esterno.

7.2.4 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Per questa tipologia di impianto la documentazione riveste un'elevata importanza poiché è richiesta una denuncia delle aree classificate e dall'entrata in vigore del D.P.R. 462/01 anche l'omologazione da parte di ASL o ARPA.

La documentazione oggetto di esame comprende una relazione tecnica e gli elaborati grafici, ed è costituita dagli elementi di seguito indicati:

- Denuncia e/o dall'entrata in vigore del D.P.R. 462/01 il verbale di omologazione unicamente dell'ASL/ARPA.
- Verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL, o un Organismo abilitato).
- Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto.
- Classificazione delle zone pericolose intese come:
 - tipo (0, 1 e 2 per gas, vapori e nebbie, 20, 21 e 22 per polveri);
 - forma e dimensioni, mediante l'uso di planimetrie e di elaborati grafici anche di dettaglio, comprendente, tra l'altro: dati con le caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze, dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell'ambiente, individuazione delle sorgenti d'emissione.
- Documentazione relativa agli impianti in luoghi pericolosi indicante:
 - tipi e caratteristiche degli impianti a sicurezza adoperati o di sistemi specifici (pressurizzazione, controllo dell'esplosibilità o temperatura dell'atmosfera, ecc.), attraverso l'impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio se necessario. Devono essere compresi anche i dati relativi alle caratteristiche di componenti, circuiti e sistemi impiegati.
 - documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti.
 - provvedimenti contro l'accumulo delle cariche elettrostatiche.
 - documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
- Registro dei controlli, previsti dalle Norme.

7.2.5 Piano di Lavoro – Piano di Intervento

Il Piano di Lavoro³ è un documento scritto su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche. A titolo di esempio sul piano di lavoro devono essere riportati: i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, ecc.

7.3 Personale incaricato dal Richiedente presente alla verifica

Il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire la presenza del seguente personale in occasione della verifica e per tutto il tempo interessato dallo svolgimento della stessa:

- **Responsabile dell'impianto:** Persona responsabile, durante l'attività di lavoro elettrico o non elettrico che richieda un intervento sull'impianto elettrico, della sicurezza dell'impianto elettrico.
- **Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (PL):** Persona designata dalla URL (Unità responsabile della Realizzazione del Lavoro) alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.
- **Coadiutori alle verifiche:** I Coadiutori alle verifiche sono persone nominate dal committente per aiutare il Verificatore durante l'effettuazione della verifica (stesura cavi, apertura e chiusura di involucri, predisposizione delle attrezzature, ecc.).

³ Rif. CEI 11-27

Per gli impianti più semplici i ruoli del Coadiutore alle verifiche, del Responsabile dell'impianto e del Preposto ai lavori del committente possono essere attribuiti alla stessa persona.

La mancata presenza del personale incaricato dal Richiedente non consentirà lo svolgimento della verifica.

8 IMPEGNI DELL'ORGANISMO

8.1 Generalità

ECO si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di verifica secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 la Guida CEI 0-14 e le norme tecniche da questa richiamate.

ECO garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di verifica.

8.2 Cause di forza maggiore

ECO non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Richiedente per la conduzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie.

Pariteticamente ECO non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Richiedente, o per il mancato rispetto degli impegni assunti da quest'ultimo di cui al par. 7 e dal mancato adempimento alle prescrizioni del presente regolamento.

ECO si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale revoca, sospensione o rinuncia, dei riconoscimenti ottenuti dalle autorità competenti, necessari allo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento. Nei suddetti casi il cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l'Organismo il quale non può essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali inadempienze legate a questa eventualità.

9 SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA

9.1 Generalità

I servizi di verifica svolti da ECO sono finalizzati ad accertare il permanere della protezione dai contatti indiretti con l'interruzione automatica dell'alimentazione nel tempo.

Tali servizi possono essere richiesti direttamente dal sito web di ECO nella sezione Contatti o attraverso il portale di e-commerce.

ECO non subappalta le verifiche che esegue ai sensi del D.P.R. 462/01 per cui riceve ordine e contratto.

9.2 Accesso ai servizi di verifica - Richiesta

Per accedere ai servizi di verifica offerti da ECO, il Richiedente presenta una richiesta d'offerta al proprio referente commerciale di ECO, telefonica, e-mail oppure utilizzando la modulistica predisposta dall'Organismo, che può essere scaricata direttamente dal sito web www.eco-cert.it o richiesta alla segreteria Commerciale che provvederà ad inviarla a mezzo e-mail.

A livello generale il modello di richiesta prevede le seguenti informazioni:

- Identificazione della ragione sociale, nominativo del Richiedente;
- Indirizzo, telefono, fax, partita IVA;
- Indirizzo e-mail e PEC;
- Indicazione della tipologia di impianto da verificare;
- Caratteristiche tecniche dell'impianto, dati relativi all'area di verifica e tipologie di attività svolta;
- Luogo di ubicazione, data prossima scadenza verifica, periodicità;
- Tipo di verifica richiesta (Periodica o Straordinaria), per le verifiche straordinarie o su richiesta del Richiedente, indicare la motivazione.

Tutti i dati previsti dal modello di richiesta sono inseriti dalla segreteria Commerciale all'interno del DB gestionale che ne consente la registrazione ai fini della redazione dell'offerta e alla quantificazione degli importi economici in funzione dei relativi tariffari Nazionali, relativi allo svolgimento delle verifiche. Inoltre, provvede a registrare le scadenze previste e la periodicità con la quale devono essere ripetute le verifiche periodiche concordate con il Richiedente.

Solo nel caso di impianti particolarmente estesi o complessi l'Organismo prevede la richiesta aggiuntiva della documentazione descrittiva o la necessità di effettuare un sopralluogo prima di procedere ad emettere l'offerta.

9.3 Emissione dell'offerta

I dati inseriti all'interno del DB gestionale sono verificati attraverso un processo automatizzato che consente di definire:

- se l'oggetto della richiesta rientri nel campo specifico dell'attività di verifica;

- se i dati inseriti siano completi e sufficienti a determinare la tipologia di area nella quale rientra l'impianto;
- la successiva programmazione delle attività (scadenza e periodicità);
- l'identificazione del personale qualificato per lo svolgimento della verifica (sulla base dell'area nella quale rientra l'impianto);
- la determinazione degli importi in relazione al tariffario INAIL come previsto dall'art. 36 del D.L. n. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020 del 28.02.2020;
- la registrazione di tutti i dati per un successivo completamento degli stessi a seguito di follow-up da parte della segreteria del settore.

L'offerta redatta a seguito delle verifiche automatizzate nel DB, riporta tutti i dati che il Richiedente ha fornito all'Organismo tramite la propria richiesta, anche qual ora la stessa sia stata recepita telefonicamente dal personale dell'Organismo, tutte le condizioni di fornitura del servizio e il riferimento ai contenuti del presente regolamento, che può essere visionato dal Richiedente secondo le modalità descritte al par. 1.

9.4 Ricezione, riesame del contratto, apertura della pratica

La sottoscrizione con timbro e firma da parte del Richiedente costituisce ordine e contratto per le attività proposte, nonché attestazione di veridicità e corrispondenza dei dati in essa riportati con quelli relativi alla richiesta rivolta all'Organismo per la verifica periodica e/o straordinaria degli stessi, ed impegno a rispettare le condizioni economiche, le modalità di pagamento, le modalità di svolgimento delle attività di verifica ed ogni ulteriore impegno contrattuale di cui il presente Regolamento fa parte integrante.

Il contratto può essere inviato dal Richiedente ad ECO a mezzo posta elettronica, PEC, manualmente o tramite posta ordinaria. Alla ricezione del contratto la segreteria verifica che non vi siano state variazioni sulle condizioni o sui dati inseriti nel documento e che ogni ulteriore informazione richiesta sia stata fornita. In caso dovessero essere evidenziate variazioni alle condizioni proposte la segreteria procederà a sottoporre al Responsabile la verifica di tutte le integrazioni necessarie e la disposizione di tutte le opportune modifiche dei dati prima dell'avvio delle attività. Eventuali carenze nelle informazioni ottenute dal Richiedente saranno colmate contattando direttamente lo stesso così come la produzione di offerte aggiornate a seguito delle modifiche intervenute a seguito del riesame del documento contrattuale.

Successivamente all'esito positivo di tutte le verifiche la segreteria inserisce il documento all'interno del DB e provvede a generare la nuova attività di verifica attribuendogli un nuovo numero di pratica, nella quale confluiscono tutti i dati inseriti all'atto della richiesta/redazione offerta, salvo integrazioni/correzioni successive sopra descritte.

L'importo economico contenuto nell'offerta di ECO non copre i costi relativi alla presenza degli incaricati del Richiedente, né per l'ottenimento di eventuali permessi e/o oneri vari, che sono da ritenersi esclusivamente a carico dello stesso.

9.5 Programmazione delle verifiche

Le verifiche relative ai nuovi contratti inserite nel gestionale e programmate in base alla scadenza comunicata dal Richiedente all'atto della stipula o con data anticipata, su espressa richiesta del cliente.

ECO comunicherà a mezzo e-mail l'Ispettore incaricato, il Richiedente può ricusare l'ispettore producendo motivate e documentate giustificazioni scritte da indirizzare a terre@ecocertificazioni.eu, entro 2 gg dalla comunicazione del team di verifica.

Le verifiche relative ai contratti in essere vengono programmate in base alle scadenze dal gestionale ECO, viene data comunicazione al cliente in anticipo rispetto alla scadenza. Variazioni del personale incaricato o eventuale presenza di personale in addestramento – monitoraggio o del personale ACCREDIA, saranno comunicate al bisogno. Il Richiedente sarà contattato dall'Ispettore incaricato per concordare la data utile nel rispetto della scadenza allo svolgimento della verifica.

Salvo casi eccezionali, motivati da richiesta scritta, la verifica viene condotta in orario compreso tra le 8:30 e le 18:30. Ogni ISP si identifica presso il Richiedente con il tesserino di riconoscimento fornito da ECO Certificazioni S.p.A.

9.6 Esecuzione delle verifiche periodiche

La prima fase della verifica consiste nel riscontro da parte dell'ISP di tutti i dati forniti dal Richiedente al fine di identificare correttamente l'impianto. Qualora dovessero emergere delle differenze tra i dati forniti e quelli riscontrati in campo l'ISP informa il Responsabile per i controlli del caso prima di procedere con l'ispezione.

L'attività prevede:

- Esame della documentazione relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo d'impianto e viene descritta nei paragrafi seguenti;
- L'esame a vista dei luoghi e degli impianti è preliminare alle prove strumentali ed ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di legge e

tecniche, è eseguito secondo le modalità indicate dalle Norme tecniche e le raccomandazioni contenute nelle Guide CEI. L'attività deve essere condotta alla presenza del Preposto del committente alla verifica.

- Effettuazione di prove e misurazioni con le modalità indicate dalle Norme tecniche. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti considerando impianti installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali, tenendo conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato. L'attività dev'essere condotta alla presenza del Preposto del committente alla verifica.
- Conferma dei dati anagrafici del Committente e registrazione dell'indirizzo e-mail al quale inviare il verbale di verifica.
- Redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica in formato elettronico.
- Eventuali comunicazioni agli organi di vigilanza.

La verifica ha inizio a seguito della comunicazione verbale del Preposto ai lavori del committente all'ISP di ECO di "Consegna dell'impianto", con la quale si stabilisce che è possibile iniziare l'attività. La comunicazione è annotata sul verbale come data e ora di inizio verifica.

La verifica termina a seguito della comunicazione verbale dell'ISP di ECO al Preposto ai lavori del committente di "Restituzione dell'impianto", con la quale si stabilisce che l'attività di verifica è terminata e che tutto il personale impiegato per le verifiche è stato allontanato.

Nel corso delle attività sono adottate tutte le prescrizioni previste per la sicurezza come definite nella Guida CEI 0-14 (es. paragrafo 5) e CEI 11-27 e nelle norme tecniche da essa richiamate.

A conclusione della verifica l'ISP provvederà a redigere il documento di presentazione dei risultati che contiene:

- estremi del decreto di abilitazione dell'Organismo;
- identificazione dell'impianto oggetto della verifica;
- indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
- data(e) della verifica e data conclusiva della verifica;
- nome del verificatore (ISP) che ha effettuato la verifica per conto dell'Organismo;
- indicazione circa le misure principali eseguite, come previste dalla Guida CEI 0-14, con i risultati ottenuti;
- generazione di un rapporto di verifica (Checklist) che dettaglia l'attività eseguita, tale rapporto viene archiviato a uso interno e fornito al Committente unicamente su richiesta scritta;
- se reperibile l'anno d'installazione dell'impianto;
- presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e s.m.i. (ex Legge 46/90);
- presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell'impianto;
- indicazioni del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo;
- esito della verifica;
- descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo;
- Indicazione di un eventuale ispettore/ispettrice in affiancamento presente al momento della verifica.

9.7 Esito della verifica e consegna del verbale

L'ISP compila il verbale contestualmente all'esecuzione della verifica. Al termine della compilazione questo viene riesaminato dal personale idoneo in caricato da ECO e, in caso di completa e corretta compilazione di tutti i campi obbligatori, può essere inviato al Committente.

I verbali sono riesaminati entro massimo 30 giorni lavorativi dalla data di emissione da parte dell'ISP, mentre i verbali indicanti esito negativo sono riesaminati in tempi più brevi.

Nel caso in cui il riesame rilevi inesattezze Il Committente potrà considerare definitivo l'esito indicato solo qualora non riceva diversa comunicazione da parte di ECO, entro 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale.

Il Committente dovrà prendere in carico tutti gli eventuali commenti riportati nel verbale.

In caso di esito negativo delo sia incompleto riesame, il vVerbale sarà rinviato aa ll'ISP che provvederà alle correzioni del caso e successivamente sarà sottoposto a nuova procedura di riesame prima dell'invio al committente. Nei casi in cui il verbale viene modificato successivamente a una prima emissione, subirà lo stesso processo di riesame descritto sopra, ma verrà generato un nuovo numero di verbale e apposta la serigrafia seguente sui documenti:

"ANNULLA E SOSTITUISCE IL VXXXXXXX LA DATA DEL VERBALE NON VARIA A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE".

Il Committente dovrà prendere in carico tutti gli eventuali commenti riportati nel verbale.

In caso di esito negativo del Verbale, verrà inviata comunicazione al Committente e agli Organi di vigilanza di competenza territoriale (ASL, USL, o ARPA) tramite PEC o raccomandata A/R, allegando il verbale approvato, entro e non oltre 10 giorni lavorativi. Il Committente dovrà provvedere a rimuovere tutte le cause di non conformità riportate nel verbale e a richiedere ad ECO una verifica straordinaria con causale "Verbale con esito negativo".

9.8 Esecuzione delle verifiche Straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta da parte del datore di lavoro.

Le verifiche straordinarie sono condotte secondo le modalità indicate dalle Norme CEI applicabili e dalle guide tecniche in esse richiamate.

9.8.1 Verifiche straordinarie a seguito di verifica periodica con esito negativo

Nel caso specifico, il datore di lavoro è tenuto a fare richiesta all'Organismo solo successivamente alla rimozione delle non conformità/cause che hanno generato l'esito negativo come indicate sul verbale della verifica periodica precedente. La verifica non modifica la scadenza delle verifiche periodiche.

9.8.2 Verifiche straordinarie a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto

La verifica straordinaria per modifica sostanziale dell'impianto deve essere motivata dal datore di lavoro che deve descrivere nella richiesta all'Organismo le modifiche introdotte.

Per modifiche sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto, totalmente, o nel punto di consegna. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le modifiche seguenti:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, che interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di IIa categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali al loro interno;
- cambio di destinazione, con diversa applicazione Normativa (es. da magazzino vendita, ad ambulatorio medico).

Non sono da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta le modifiche sull'impianto elettrico indicate ad esempio nei punti precedenti.

Nel caso di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono da intendersi sostanziali tutte le modifiche che comportano un incremento del livello di rischio.

Nel caso di modifica sostanziale all'impianto viene ricalcolata la periodicità delle successive verifiche periodiche a partire dalla data dell'esecuzione della verifica straordinaria.

9.8.3 Verifiche straordinarie su richiesta del datore di lavoro

È facoltà del datore di lavoro fare richiesta all'Organismo per la conduzione di una verifica straordinaria dell'impianto per qualsiasi ragione ritenga motivabile. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tale richiesta potrebbe ricorrere a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

Nel verbale, in questo caso, deve essere precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

9.9 Esito della verifica straordinaria e consegna del verbale

Vedi paragrafo "9.7 Esito della verifica periodica e consegna del verbale".

9.10 Utilizzo del Verbale

Il Richiedente può utilizzare ed esibire il Verbale di ispezione per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti, per comunicazioni commerciali, promozionali e/o pubblicitarie, purché sia chiaramente identificata la correlazione esclusiva all'oggetto della verifica. Nel farlo dovrà riprodurre interamente il documento, eventualmente ingrandendolo o riducendolo dimensionalmente senza mai alterarne i contenuti o mascherarli parzialmente o totalmente. Copia del verbale dovrà essere inserita nella documentazione d'impianto sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In caso di comportamenti non corretti o lesivi dell'immagine di ECO o uso improprio della documentazione, ECO adotterà i provvedimenti del caso, a tutela propria e dei terzi eventualmente coinvolti.

9.11 Prescrizioni aggiuntive in caso di impianto complesso

Per impianto complesso, si intende un impianto i cui circuiti risultino fisicamente articolati, poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e/o la estensione dell'impianto, per il numero di possibili alimentazioni, per

la presenza di impianti di alta tensione, ecc. Definire se un impianto è complesso, è compito del Datore di lavoro, anche se è facoltà dell'ISP evidenziare tale condizione.

Per tali impianti la verifica può essere iniziata solo a seguito della presentazione da parte del committente del Piano di Lavoro – Piano di intervento compilato dalla Persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico durante l'attività lavorativa, come previsto dalla CEI 11-27.

10 RECLAMI E RICORSI

10.1 Generalità

Sul sito www.eco-cert.it, alla sezione Comunicazioni, è disponibile per la consultazione la Procedura Gestione Reclami e Ricorsi (PG13) adottata da ECO.

10.2 Reclamo

Sono legittimati a presentare reclamo nei confronti di ECO tutti i clienti diretti, i clienti dei clienti, altri soggetti che entro in contatto con il personale ECO durante lo svolgimento delle proprie attività per conto di ECO, personale degli enti di accreditamento, degli enti concessionari, degli enti preposti alla vigilanza del mercato e degli enti istituzionali in generale.

I soggetti legittimati possono presentare Reclamo sia in forma scritta che in forma verbale, purché non anonima ed a condizione che il Reclamo verbale sia seguito da comunicazione scritta nelle forme previste dalla procedura (PG13).

Ricevuto il Reclamo, l'Organismo analizza il contenuto dello stesso ed individua le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso, in conformità alle procedure interne dallo stesso adottate (PG13). In esito alla gestione del Reclamo, ECO fornisce sempre al soggetto reclamante risposta scritta e motivata, sia che il Reclamo risulti infondato sia che lo stesso risulti fondato. In tale ultima ipotesi ECO propone le azioni risolutive dello stesso mettendone a conoscenza il reclamante.

10.3 Ricorso

I soggetti legittimati al Ricorso sono identificabili esclusivamente nei Clienti diretti (o loro rappresentanti) in quanto le decisioni prese dall'Organismo al termine delle attività condotte difficilmente coinvolgono parti terze.

I Ricorsi possono essere presentati a mezzo di lettera raccomandata A.R. o alternativamente a mezzo PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell'atto/decisione contro cui si ricorre, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi, indicando sempre un indirizzo PEC presso il quale ricevere le comunicazioni relative alla gestione del Ricorso.

Entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione, Eco conferma a mezzo PEC all'indirizzo comunicato l'avvenuta ricezione e presa in carico del Ricorso, comunicando contestualmente tutti i riferimenti di chi abbia in gestione in medesimo.

Se il ricorrente ne fa richiesta, può ricevere informazioni sullo stato di avanzamento del Ricorso.

ECO provvedere alla gestione e chiusura del ricorso entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla sua ricezione, notificandone l'esito al ricorrente all'indirizzo PEC comunicato.

La presentazione e la pendenza del Ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da ECO.

Eventuali spese per il riesame a seguito del Ricorso sono a carico del soccombente.

Qualora la decisione assunta in esito al Ricorso non dovesse soddisfare il ricorrente, la stessa potrà essere impugnata in contenzioso con ECO.

11 CONTENZIOSI

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Regolamento, è competente, esclusivamente, il Foro di Ravenna.

12 RISERVATEZZA

Le attività svolte da ECO non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente/Committente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, ECO adotta quanto prescritto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 GDPR circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente/Committente e adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di verifica.

ECO non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, a meno delle comunicazioni obbligatorie previste dagli enti concessionari e dell'ente di accreditamento ed estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Committente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti alle attività condotte siano accessibili ad ACCREDIA, agli organi di vigilanza del mercato e al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

L'informativa sulla privacy è fornita attraverso il documento di offerta che dovrà essere firmato sia per accettazione delle clausole economiche sia per ricevuta dell'informatica e sia il consenso al trattamento dei dati.

13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti. L'aggiornamento del regolamento viene pubblicizzato con le modalità indicate al par. 1.

Il cliente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento, secondo quanto indicato al par. 1. L'aggiornamento del Regolamento non comporta una nuova emissione dell'offerta già sottoscritte che restano valide a meno della volontà di recesso espressa dal cliente nelle modalità descritte al par. 15 e nei documenti contrattuali stessi.

14 CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

Le condizioni economiche applicate da ECO (importo richiesto per le attività, modalità di pagamento, durata e recesso dal contratto) sono riportate all'interno del documento d'Offerta redatta da ECO per le attività di cui al presente regolamento e si basano sulle informazioni fornite dal Richiedente come descritto nel par. 9.2 e fanno riferimento alle voci del Tariffario Nazionale INAIL come indicato nel Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162 art. 36.

Il riscontro in sede di verifica, di eventuali incongruenze con i dati forniti dal richiedente, comporterà l'adozione delle opportune variazioni alle condizioni economiche che saranno riportate a consuntivo all'atto della fatturazione.

Le condizioni economiche previste dal Decreto-Legge 162/2019 (GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2019 e convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - Serie Ordinaria n. 10 relativa alla G.U. n. 51 del 29/02/2020) si applica a tutti i contratti già in essere a partire dalla prima verifica effettuata a seguito dell'entrata in vigore della Legge 8/2020, senza necessità di modifiche al contratto già firmato, come previsto dal Codice Civile art. 1339. È facoltà del Committente recedere dal contratto nei termini previsti dalla legge e ulteriormente specificati nel par. 15.

Qualora il tariffario nazionale subisca adeguamenti ISTAT questi saranno implementati da ECO senza necessità di modifiche al contratto già firmato, come previsto dal Codice Civile art. 1339.

L'applicazione della tariffa di legge non può essere causa rifiuto del pagamento della fattura emessa a seguito dell'esecuzione della verifica, anche in assenza di rinegoziazione nel contratto.

15 RECESSO E SOSPENSIONE

Fatto salvo le condizioni di recesso riportate nel documento contrattuale, ECO potrà decidere di recedere dal contratto sottoscritto con il richiedente, qualora questi non ottemperi al pagamento degli importi dovuti entro un termine successivo ai 90 gg. a suo insindacabile giudizio, per esclusiva responsabilità del richiedente, senza che occorra accertamento o pronuncia giudiziale, trattandosi di clausola risolutiva espressa. In alternativa ECO potrà decidere di sospendere l'esecuzione delle attività previste dal contratto fino alla regolarizzazione della posizione, riservandosi comunque di agire, in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.

Il Committente potrà recedere dal contratto a mezzo PEC, fax, raccomandata A/R almeno 3 mesi prima della scadenza programmata per la verifica, senza alcun addebito.

Una volta programmata e concordata la verifica, il Committente potrà comunque recedere dal contratto; tuttavia, ECO si riserva di inviare fattura relativa ai costi sostenuti come specificato nella Legge 8/2020.